

Regolamento per l'attuazione della facoltà di riscatto contributivo di cui all'Art. 26 bis del Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

ART. 1 - Soggetti legittimati

L'iscritto alla Gestione Separata dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati che è in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, con i versamenti contributivi per gli anni di iscrizione e che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, purché non pensionato della Gestione stessa, ha la facoltà di riscattare i periodi specificati nel successivo art. 2.

ART. 2 - Periodi riscattabili

I soggetti legittimati possono esercitare la facoltà di riscatto, relativamente:

- a) al periodo di servizio militare obbligatorio, per un massimo di due anni;
- b) al periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare;
- c) al periodo di praticantato o di tirocinio previsto dalla legge istitutiva dell'albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- d) al periodo di corso legale di un qualunque diploma universitario o di un qualunque corso laurea.

La domanda di riscatto può avere ad oggetto uno o più anni a discrezione del richiedente e può riguardare una o più delle tipologie possibili con l'unico vincolo che, nei casi di coincidenza dei periodi oggetto di riscatto, la domanda di riscatto per detti periodi può riguardare una unica tipologia.

ART. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento, successivamente alla maturazione delle condizioni di cui all'art. 1.

La domanda di riscatto deve essere inoltrata alla Gestione su modello predisposto dalla stessa.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- 1) nell'ipotesi di riscatto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n° 445) attestante i periodi di servizio militare o servizio civile sostitutivo;
- 2) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lettera c) dell'art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n° 445) attestante il periodo di praticantato;

3) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lett. d) dell'art. 2, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n° 445) attestante il conseguimento del diploma o della laurea rilasciata dall'Università e del periodo regolare di studio.

ART. 4 - Calcolo della contribuzione dovuta.

Per ogni anno di cui si richiede il riscatto è dovuto alla Gestione un importo pari alla media del contributo soggettivo dovuto da parte dell'iscritto nei cinque anni precedenti la domanda.

L'importo, per ogni anno riscattato, non può risultare inferiore al minimale di cui al co. 7, dell'art. 3 del Regolamento della Gestione.

Non è dovuto il contributo di maternità.

ART. 5 - Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve essere effettuato contestualmente all'accettazione della domanda di riscatto da parte della Gestione.

Il pagamento può avvenire anche in rate semestrali, sino ad un massimo di cinque anni, previa richiesta scritta da parte dell'iscritto.

Sono a carico degli iscritti gli interessi di differimento previsti dall'art. 3, co. 4 del D. Lgs 318 del 1996 convertito con la legge 402 del 29 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento di una rata comporta l'interruzione del piano di riscatto ed il riconoscimento del beneficio derivante dai soli versamenti effettuati sia sul montante che sull'anzianità contributiva.

ART. 6 - Effetti del riscatto

I contributi versati a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto consentono di incrementare esclusivamente l'entità del montante contributivo.

Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione.

I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale, con l'eccezione degli interessi di dilazione, sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell'iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dall'anno di accettazione della domanda da parte della Gestione stessa.

Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 10, del Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari e di Periti Agrari Laureati).

L'interessato, con esplicita domanda, ha la possibilità di rinnovare l'esercizio del riscatto per periodi non compresi in domande precedenti.

ART. 8 - Deducibilità dei contributi

I contributi soggettivi versati in recupero di annualità pregresse sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 9 - Rinvio.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente nonché al Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.